Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B ►M1 **DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

del 25 giugno 2013

che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per alcune attività di pesca demersale e pelagica nelle acque dell'Unione del Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa ◄

(2013/328/UE)

(GU L 175 del 27.6.2013, pag. 61)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione di esecuzione (UE) 2017/10 della Commissione del 5 gennaio 2017	L 3	34	6.1.2017

▼B

▼M1

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2013

che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per alcune attività di pesca demersale e pelagica nelle acque dell'Unione del Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

▼B

(2013/328/UE)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

▼M1

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico unico di controllo e ispezione applicabile alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la sogliola e la passera di mare nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIIa e IV nonché ad alcune attività di pesca che sfruttano lo sgombro, l'aringa, il sugarello, il melù, l'argentina, lo spratto, il cicerello, la busbana norvegese, il merluzzo bianco, l'eglefino, il merlano, il merluzzo carbonaro, lo scampo, la sogliola, la passera di mare, il nasello e il gamberello boreale nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (in seguito denominate «zone interessate»).

▼B

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda in particolare le seguenti attività:

a) le attività di pesca ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone interessate; e

b) le attività inerenti alla pesca, compresi la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca.

▼M1

1 *bis* Il programma specifico di controllo e ispezione si applica:

a) alle attività di pesca definite nell'allegato del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione (*);

b) alle attività di pesca definite nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione (**);

c) agli stock contemplati dai regolamenti (CE) n. 1342/2008 e (CE) n. 676/2007.

(*) Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 35).

(**) Regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 42).

▼B

2. Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica fino al 31 dicembre 2018.

3. Il programma specifico di controllo ed ispezione è attuato dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dall'Irlanda, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dalla Svezia e dal Regno Unito (in appresso «gli Stati membri interessati»).

CAPO II

OBIETTIVI, PRIORITÀ, PROCEDURE E PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Articolo 3

Obiettivi

▼M1

1. Il programma specifico di controllo e ispezione garantisce l'attuazione armonizzata ed efficace delle misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca e agli stock di cui all'articolo 2, paragrafo 1 *bis*.

▼B

2. Le attività di controllo ed ispezione svolte nell'ambito del programma specifico di controllo ed ispezione intendono in particolare garantire il rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la gestione delle possibilità di pesca e le condizioni specifiche ad esse eventualmente associate, compreso il monitoraggio dell'utilizzo dei contingenti e del regime dello sforzo nelle zone interessate;

b) gli obblighi in materia di dichiarazione applicabili alle attività di pesca, in particolare per quanto concerne l'affidabilità dei dati registrati e comunicati;

▼M1

c) l'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e le misure per la riduzione dei rigetti di cui al titolo III *bis* del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (**).

(*) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(**) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

▼B

Articolo 4

Priorità

1. Gli Stati membri interessati effettuano attività di controllo ed ispezione con riguardo alle attività di pesca praticate dai pescherecci e alle attività inerenti alla pesca praticate da altri operatori sulla base di una strategia di gestione del rischio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

▼M1

2. Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi da pesca, operatore e/o attività inerente alla pesca, per ciascuna attività di pesca e per ciascuno stock di cui all'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, è oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma del paragrafo 3.

▼B

3. Ogni Stato membro interessato attribuisce un livello di priorità in base ai risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente alle procedure di cui all'articolo 5.

▼M1

Articolo 5

Procedure per la valutazione del rischio

1. Gli Stati membri valutano i rischi inerenti agli stock e alla o alle zone di cui all'articolo 1 in base alla metodologia stabilita in collaborazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA).

2. In base alla metodologia di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato:

a) esamina, sulla base dell'esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze;

b) stabilisce il livello di rischio — per attività di pesca e per stock, per zona coperta e periodo dell'anno — sulla base della frequenza (elevata, media, bassa, nulla) e delle possibili conseguenze (gravi, significative, accettabili o marginali). Il livello di rischio stimato è definito in base alle seguenti categorie: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».

3. Gli Stati membri interessati stilano e aggiornano regolarmente un elenco dei loro pescherecci in cui figurano almeno i pescherecci che presentano un rischio alto e molto alto. L'elenco aggiornato dei pescherecci classificati in base al livello di rischio è utilizzato nelle pertinenti campagne del piano di impiego congiunto.

4. Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nella o nelle zone di cui all'articolo 1, a tale peschereccio è attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 2. In assenza di informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell'articolo 9, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e del paragrafo 3, al peschereccio in questione è attribuito un livello di rischio «molto alto».

▼B

Articolo 6

Strategia di gestione del rischio

1. Sulla base della propria valutazione del rischio, ciascuno Stato membro interessato definisce una strategia di gestione del rischio volta a garantire il rispetto delle norme. Tale strategia implica l'identificazione, la descrizione e l'assegnazione di strumenti di controllo e mezzi di ispezione adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi, in relazione alla natura e al livello stimato di ciascun rischio, nonché la realizzazione di obiettivi di riferimento.

▼B

2. La strategia di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 è coordinata a livello regionale tramite un piano di impiego congiunto quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 768/2005.

Articolo 7

Collegamento con le procedure dei piani di impiego congiunto

▼M1

1. Nell'ambito di un piano di impiego congiunto, se del caso, ciascuno Stato membro interessato comunica all'EFCA i risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e, in particolare, un elenco dei livelli stimati di rischio e degli obiettivi corrispondenti in materia di ispezione.

▼B

2. Se del caso, gli elenchi relativi ai livelli di rischio e agli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono aggiornati sulla base delle informazioni raccolte durante le operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza. L'EFCA è informata senza indugio al termine di ciascun aggiornamento.

3. L'EFCA utilizza le informazioni ricevute dagli Stati membri interessati per coordinare la strategia di gestione del rischio a livello regionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 8

Obiettivi di riferimento

▼M1

1. Fatti salvi gli obiettivi di riferimento definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1224/2009 e nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (*), per gli stock di cui all'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, lettera c), gli obiettivi di riferimento definiti nell'allegato II si applicano ai pescherecci e/o agli altri operatori che presentano un livello di rischio «alto» e «molto alto».

(*) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

2. Per le attività di pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, lettere a) e b), gli obiettivi di riferimento di cui all'allegato II si applicano ai pescherecci e/o agli altri operatori che presentano un livello di rischio «alto» e «molto alto».

▼B

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono anche applicare obiettivi di riferimento diversi, espressi in termini di livelli superiori di conformità, a condizione che:

a) un'analisi dettagliata delle attività di pesca o delle attività inerenti alla pesca e degli aspetti connessi all'esecuzione giustifichi la necessità di fissare obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità;

b) gli obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità siano notificati alla Commissione e quest'ultima non sollevi obiezioni in proposito entro un termine di 90 giorni; inoltre essi non devono essere discriminatori e non devono compromettere gli obiettivi, le priorità e le procedure fondate sul rischio definiti dal programma specifico di controllo ed ispezione.

▼B

4. Tutti gli obiettivi di riferimento sono valutati annualmente sulla scorta delle relazioni di valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e, se del caso, sono rivisti di conseguenza nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

5. Se del caso, gli obiettivi di riferimento di cui al presente articolo vengono resi effettivi da un piano di impiego congiunto.

CAPO III

ATTUAZIONE

Articolo 9

Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi

1. Gli Stati membri interessati cooperano ai fini dell'attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.

2. Se del caso, tutti gli altri Stati membri cooperano con gli Stati membri interessati.

3. Gli Stati membri possono cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi ai fini dell'attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.

Articolo 10

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

1. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza nelle acque sotto la loro giurisdizione e, se del caso, sul loro territorio. Se del caso, tali attività sono svolte nel quadro dei piani di impiego congiunto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005.

2. Ai fini delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati:

a) provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;

b) stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza;

c) designano, se del caso, i punti di contatto di cui all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3. Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari e ispettori dell'Unione.

Articolo 11

Scambio di dati

1. Ai fini dell'attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico diretto dei dati di cui all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 con altri Stati membri interessati e con l'EFCA.

▼B

2. I dati di cui al paragrafo 1 riguardano le attività di pesca e le attività inerenti alla pesca svolte nelle zone contemplate dal programma specifico di controllo ed ispezione.

Articolo 12

Informazioni

1. In attesa della piena attuazione del capo III, titolo XII, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e conformemente al formato previsto all'allegato III della presente decisione, ciascuno Stato membro interessato comunica per via elettronica alla Commissione e all'EFCA, entro il 31 gennaio successivo a ogni anno civile, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) l'identificazione, la data e il tipo di ciascuna operazione di controllo e/o di ispezione effettuata nell'anno precedente;

b) l'identificazione di ciascun peschereccio (numero del registro della flotta dell'Unione), veicolo e/o operatore (nome della società) soggetto a un controllo e/o a un'ispezione;

c) se del caso, il tipo di attrezzo ispezionato; e

d) nel caso in cui siano state constatate una o più infrazioni gravi:

   i) il tipo o i tipi di infrazione grave constatati;

   ii) lo stato di avanzamento del procedimento relativo alle infrazioni gravi (ad esempio, indagine in corso, caso pendente, appello); e

   iii) la sanzione o le sanzioni comminate in caso di infrazione grave: entità delle ammende, valore del pesce e/o dell'attrezzo confiscato, punti assegnati a norma dell'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e/o ogni altro tipo di sanzione.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate per ciascun controllo e/o ispezione e vengono riportate e aggiornate in ciascuna relazione fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Qualora in seguito al rilevamento di un'infrazione grave non venga preso alcun provvedimento occorre darne motivazione.

Articolo 13

Valutazione

1. Ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione e all'EFCA, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno civile in questione, una relazione di valutazione relativa all'efficacia delle attività di controllo ed ispezione svolte nell'ambito del programma specifico di controllo ed ispezione.

2. La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 include almeno le informazioni di cui all'allegato IV. Gli Stati membri interessati possono inoltre includere nella loro relazione di valutazione altre misure (ad esempio, sessioni di formazione o di informazione destinate a migliorare il rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli altri operatori).

▼B

3. Nel quadro della valutazione annuale dell'efficacia dei piani di impiego congiunto di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005, l'EFCA tiene conto delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1.

4. La Commissione organizza una volta all'anno una riunione del comitato per la pesca e l'acquacoltura al fine di valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del programma specifico di controllo ed ispezione nonché il suo impatto generale sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli altri operatori, sulla base delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1. Gli obiettivi di riferimento di cui all'allegato II possono essere riesaminati di conseguenza.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼M1

ALLEGATO II

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO PER LE SPECIE DEMERSALI

1. **Livello di ispezioni in mare (inclusa se del caso la sorveglianza aerea)**

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati ([1]) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni in mare dei pescherecci che praticano le attività di pesca e sfruttano gli stock di cui all'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, lettere b) e c), qualora le ispezioni in mare siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (*)	Livello di rischio stimato per i pescherecci ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2	
	Alto	Molto alto
Attività di pesca	Ispezione in mare di almeno il 2,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «alto» che praticano l'attività di pesca in questione	Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «molto alto» che praticano l'attività di pesca in questione

(*) espressi in % annua delle bordate effettuate nella zona da pescherecci a rischio alto e molto alto.

2. **Livello di ispezioni a terra (inclusi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita)**

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati ([2]) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita) dei pescherecci e di altri operatori che praticano le attività di pesca e sfruttano gli stock di cui all'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, lettere b) e c), qualora le ispezioni a terra siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/di commercializzazione e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (*)	Livello di rischio per i pescherecci e/o gli altri operatori (primo acquirente)	
	Alto	Molto alto
Attività di pesca	Ispezione in porto di almeno il 10 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»	Ispezione in porto di almeno il 15 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «molto alto»

(*) espressi in % annua dei quantitativi sbarcati da pescherecci a rischio alto e molto alto.

Le ispezioni condotte successivamente allo sbarco o al trasbordo sono utilizzate in particolare come meccanismo complementare di controllo incrociato per verificare l'affidabilità delle informazioni registrate e comunicate in relazione alle catture e agli sbarchi.

([1]) Per i pescherecci che trascorrono meno di 24 ore in mare per bordata, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.

([2]) Per i pescherecci che sbarcano meno di 10 tonnellate di catture per sbarco, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.

▼M1

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO PER LE SPECIE PELAGICHE

1. **Livello di ispezioni in mare (inclusa se del caso la sorveglianza aerea)**

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati ([3]) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni in mare dei pescherecci che praticano la pesca dell'aringa, dello sgombro, del sugarello, del melù, della busbana norvegese, dello spratto e del cicerello nelle attività di pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, lettera a), qualora le ispezioni in mare siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (*)	Livello di rischio stimato per i pescherecci ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2	
	Alto	Molto alto
Aringa, sgombro e sugarello	Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «alto» che praticano l'attività di pesca in questione	Ispezione in mare di almeno il 7,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «molto alto» che praticano l'attività di pesca in questione
Busbana norvegese, spratto e cicerello	Ispezione in mare di almeno il 2,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «alto» che praticano l'attività di pesca in questione	Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «molto alto» che praticano l'attività di pesca in questione
Melù	Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «alto» che praticano l'attività di pesca in questione	Ispezione in mare di almeno il 7,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «molto alto» che praticano l'attività di pesca in questione

(*) Espressi in % annua delle bordate effettuate nella zona da pescherecci a rischio alto e molto alto (se la pesca è praticata con attrezzi aventi dimensioni di maglia che consentono la cattura delle specie in questione come specie bersaglio).

2. **Livello di ispezioni a terra (inclusi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita)**

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati ([4]) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita) dei pescherecci e di altri operatori che praticano la pesca dell'aringa, dello sgombro, del sugarello, del melù, della busbana norvegese, dello spratto e del cicerello nelle attività di pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, lettera a), qualora le ispezioni a terra siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/di commercializzazione e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (*)	Livello di rischio per i pescherecci e/o gli altri operatori (primo acquirente)	
	Alto	Molto alto
Aringa, sgombro e sugarello	Ispezione in porto di almeno il 5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»	Ispezione in porto di almeno il 7,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «molto alto»

([3]) Cfr. nota 1.
([4]) Cfr. nota 2.

▼**M1**

Obiettivi di riferimento annui (*)	Livello di rischio per i pescherecci e/o gli altri operatori (primo acquirente)	
	Alto	Molto alto
Busbana norvegese, spratto e cicerello	Ispezione in porto di almeno il 2,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»	Ispezione in porto di almeno il 5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «molto alto»
Melù	Ispezione in porto di almeno il 5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»	Ispezione in porto di almeno il 7,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «molto alto»

(*) espressi in % annua dei quantitativi sbarcati da pescherecci a rischio alto e molto alto.

Le ispezioni condotte successivamente allo sbarco o al trasbordo sono utilizzate in particolare come meccanismo complementare di controllo incrociato per verificare l'affidabilità delle informazioni registrate e comunicate in relazione alle catture e agli sbarchi.

▼B

ALLEGATO III

INFORMAZIONI PERIODICHE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO ED ISPEZIONE

Formato per la comunicazione delle informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 12 per ciascuna ispezione da includere nella relazione:

Nome dell'elemento	Codice	Descrizione e contenuto
Identificazione dell'ispezione	II	Codice del paese (ISO alpha2) + 9 cifre, ad esempio DK201200000
Data dell'ispezione	DA	AAAA-MM-GG
Tipo di ispezione o di controllo	IT	In mare, a terra, trasporto, documento (da precisare)
Identificazione di ciascun peschereccio, veicolo o operatore	ID	Numero di iscrizione del peschereccio nel registro della flotta dell'Unione, identificazione del veicolo e/o ragione sociale dell'operatore
Tipo di attrezzo da pesca	GE	Codice dell'attrezzo basato sulla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO
Infrazione grave	SI	S = sì, N = no
Tipo di infrazione grave constatata	TS	Specificare il tipo di infrazione grave constatata, facendo riferimento al numero (colonna di sinistra) menzionato nell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. Inoltre, le infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento sul controllo devono essere identificate rispettivamente con i numeri «13», «14» e «15».
Stato di avanzamento del procedimento	FU	Indicare lo stato di avanzamento: IN CORSO, APPELLO o ARCHIVIATO
Ammenda	SF	Ammenda in EUR, ad esempio 500
Confisca	SC	CATTURE/ATTREZZO in caso di confisca fisica. Importo confiscato in caso di valore delle catture/degli attrezzi in EUR, ad esempio 10 000
Altro	SO	In caso di revoca della licenza/autorizzazione, indicare LI o AU + il numero di giorni, ad esempio AU30.
Punti	SP	Numero di punti assegnati, ad esempio 12
Osservazioni	RM	Se alla constatazione di un'infrazione grave non ha fatto seguito l'adozione di opportune misure, darne motivazione con testo libero.

▼M1

ALLEGATO IV

CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE

I. **Dati relativi alle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate da [Stato membro interessato] in mare e a terra**

Tabella 1

Analisi delle attività di ispezione in mare

Giorni di pattugliamento		N. di ispezioni (rischio totale/molto alto/alto)	N. di infrazioni gravi constatate confermate (rischio totale/molto alto/alto)	Percentuale media di infrazioni gravi (infrazioni confermate/ispezioni)	Percentuale di infrazioni gravi nei pescherecci a rischio basso e medio (infrazioni/ispezioni)	Percentuale di infrazioni gravi nei pescherecci a rischio alto e molto alto (infrazioni/ispezioni)
Forniti	Impegnati					
30 (*)	30	100/70/30	4/3/1	4:100 = 4 %	3:70 = 4,3 %	1:30 = 3,3 %

Tabella 2

Analisi delle attività di ispezione a terra

Uomini/giorni per ispezioni a terra		N. di ispezioni (rischio totale/molto alto/alto)	N. di infrazioni gravi constatate confermate (rischio totale/molto alto/alto)	Percentuale media di infrazioni gravi (infrazioni confermate/ispezioni)	Percentuale di infrazioni gravi nei pescherecci a rischio basso e medio (infrazioni/ispezioni)	Percentuale di infrazioni gravi nei pescherecci a rischio alto e molto alto (infrazioni/ispezioni)
Forniti	Impegnati					
200 (*)	200	400/350/50	40/30/10	40:400 = 10 %	30:350 = 8,6 %	10:50 = 20 %

(*) nella seconda riga delle tabelle 1 e 2 figura un esempio volto a facilitarne la compilazione.

▼M1

II. **Analisi degli obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità**

Se lo Stato membro applica parametri di riferimento alternativi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della presente decisione devono essere comunicate le seguenti informazioni.

Tabella 3

Raggiungimento di livelli superiori di conformità

Descrizione della minaccia per l'attività/del rischio/del segmento di navi	Rischio molto alto/alto/medio/basso/molto basso — Livello della minaccia/del rischio all'inizio dell'anno, espresso come livello di conformità — Obiettivo di miglioramento del livello di conformità — Livello della minaccia/del rischio alla fine dell'anno, espresso come livello di conformità — N. di ispezioni — N. di infrazioni gravi constatate — Analisi ex post, spiegazione in caso di mancato raggiungimento del livello di conformità obiettivo

III. **Analisi di altre attività di ispezione e di controllo: trasbordo, sorveglianza aerea, importazione/esportazione e altre azioni, quali sessioni di formazione o informazione destinate ad avere un impatto sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e/o di altri operatori.**

IV. **Proposte volte a migliorare l'efficacia delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione (per ogni Stato membro interessato)**